



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Nel procedimento ex art.2191 cc iscritto al n. r.g. [REDACTED] promosso su ricorso di:

[REDACTED]

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] cancellata dal Registro delle Imprese il 5.3.2010.

Il Giudice del registro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.5.2012;

**OSSERVA**

La [REDACTED] ha chiesto, con atto depositato il 20.3.2012, che il Giudice del registro disponga ex art.2191 cc la **cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione dal Registro delle Imprese della [REDACTED] in liquidazione**, richiesta fondata:

- sulla asserita insussistenza dei presupposti di legge per la cancellazione della società,
- data la pretermissione nel bilancio finale di liquidazione e in particolare nella nota integrativa di ogni indicazione relativa alla sussistenza di garanzie, una delle quali ipotecaria, rilasciate dai soci originari per le obbligazioni di [REDACTED] verso la banca ricorrente e ancora non soddisfatte al momento della cancellazione,
- così in sostanza da un lato non potendo essere considerata compiuta la liquidazione in senso sostanziale,
- e dall'altro la cancellazione della società rappresentando un espediente per sottrarre alla banca la possibilità di agire contro il terzo datore di ipoteca.

Disposta dal Giudice del Registro la convocazione avanti a sé degli interessati, vale a dire, oltre che della ricorrente e del Conservatore del registro, dell'ex unico socio e liquidatore, la ricorrente ha provveduto alla relativa notifica alla quale non ha fatto seguito la comparsa nel procedimento del socio e liquidatore [REDACTED] rimasto assente dal procedimento.

All'udienza del 2 maggio scorso la ricorrente ha quindi insistito nella sua richiesta, sottolineando che in dipendenza della mancata considerazione della garanzia del terzo datore di ipoteca nel bilancio finale di liquidazione tutto il risultato del bilancio è falsato, e quindi anche per tale profilo la liquidazione non può dirsi compiuta.

Il **Conservatore del Registro delle Imprese** ha invece rilevato che il ricorso è stato presentato da un creditore della srl cancellata e che non risulta configurabile la persistenza di attivo da liquidare cosicché, anche secondo la giurisprudenza di questo giudice del registro, **il ricorso non può essere accolto.**

All'udienza del 21 maggio scorso il Giudice ha sottoposto alla ricorrente la possibilità di notificazione del precetto ai cessati soci della srl cancellata, con conseguente superamento delle esigenze di tutela rappresentate nel ricorso: possibilità che la ricorrente ha rilevato non essere praticabile, *"in quanto l'originaria fonte della obbligazione è il contratto di finanziamento*

*ipotecario sottoscritto dalla srl e rispetto al quale gli originari soci figuravano come garanti; non rappresentando poi il contratto titolo esecutivo di per sè, è necessario ottenerne uno specifico che non può essere richiesto nei confronti degli ex soci ex art.2495 cc secondo comma, in quanto il bilancio finale di liquidazione non ha ripartito alcun attivo."*

All'esito di tale contraddittorio il Giudice del registro reputa che **il provvedimento di cancellazione in discussione non possa essere pronunciato.**

Al riguardo va infatti considerato:

- che questo Giudice condivide l'orientamento invocato dalla ricorrente (e già seguito in varie proprie pronuncie) in ordine alla adottabilità di provvedimenti di cancellazione della iscrizione di cancellazione di società dal Registro delle Imprese laddove la iscrizione risulti eseguita in difetto dei presupposti di legge della cancellazione,
  - ipotesi questa finora ritenuta sussistente:
    - nel caso di cespiti attivi non liquidati e ancora risultanti -dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle Imprese- in capo alla società, caso nel quale la liquidazione dell'ente non può dirsi compiuta, in difetto di espressa previsione normativa circa la sorte dei cespiti attivi,
    - ovvero nel caso di bilancio finale di liquidazione solo apparente in quanto non recante alcuna indicazione di voci attive e passive (cfr. su quest'ultima fattispecie Giudice del Registro delle Imprese di Milano 1.8.2011, proc. n.20/2011), caso nel quale è stata ritenuta la inidoneità del documento depositato dal liquidatore a rappresentare "il bilancio finale di liquidazione" richiesto dalla legge;
- che tale orientamento non risulta peraltro, ad avviso di questo Giudice e contrariamente a quanto sostenuto dalla banca ricorrente, applicabile anche all'ipotesi -qual è quella in esame- di cancellazione richiesta ed ottenuta da società la quale al momento della richiesta di cancellazione presentasse rapporti debitori pendenti garantiti da terzi,
- a tale applicabilità ostando:
  - in primo luogo la non configurabilità delle garanzie rilasciate da terzi quale "attivo" della liquidazione in senso proprio;
  - in secondo luogo, poi, la espressa disciplina di cui al secondo comma dell'art.2495 cc, la quale:
    - legittima i "creditori sociali non soddisfatti" a far valere i loro crediti nei confronti dei (cessati) soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione,
    - e, dunque, come affermato dal Conservatore nel presente procedimento, impedisce di configurare il pagamento di tutti i creditori sociali quale presupposto di compimento della liquidazione e di cancellazione della società,
- nonchè la disposizione di cui all'art.10 L.F., prevedente la fallibilità degli "imprenditori collettivi" "entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese" e, dunque, regolante anch'essa, per altro verso, l'ipotesi nella quale la società sia stata cancellata pur presentando rapporti passivi;
- che tale conclusione non pare smentita dalle considerazioni della ricorrente in ordine:
  - sia alla decettività della condotta degli originari soci/garanti di ██████████ che hanno provveduto, dopo la cancellazione della società, a pagare le rate del finanziamento scadute nel 2010 "manifestando altresì l'intenzione di estinguere il residuo mutuo attraverso la garanzia specifica rilasciata", ma poi opponendo alla richiesta di

pagamento della banca l'intervenuta cancellazione della debitrice principale e la conseguente estinzione delle garanzie;

- o sia alla censurabilità del bilancio finale di liquidazione di ██████████ sotto il profilo della sua incompletezza e/o non corrispondenza al vero,

➤ tali considerazioni:

- o da un lato non apparendo idonee a smentire il disegno normativo ricavabile dagli artt. 2495 cc 10 L.F. ma limitandosi, in sostanza, a descriverne gli inconvenienti per i creditori sociali in una fattispecie particolare,
- o d'altro lato, poi, presupponendo una valutazione della adeguatezza o meno del bilancio finale di liquidazione che appare estranea all'ambito dei poteri del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese, poteri che, secondo il preferibile orientamento, risultano limitati al mero controllo formale dell'atto;

➤ si che, in definitiva, non pare a questo Giudice che le peculiarità del caso in esame possano sorreggere una pronuncia che, come quella richiesta, si scontra con le diverse previsioni legali, le quali affidano la tutela dei creditori sociali

- o (non alla "completezza" della liquidazione rispetto all'esaurimento dei rapporti passivi dell'ente ovvero alla censurabilità da parte degli stessi del bilancio finale di liquidazione ma)

➤ da un lato alla possibilità di aggredire gli ex soci, nei limiti dell'attivo ripartito, e, dall'altro, alla azionabilità di domande di fallimento entro l'anno dalla cancellazione della società, termine questo decorso nel caso di specie,

➤ previsioni legali, va ancora aggiunto, la cui combinazione con la disciplina in materia di terzo datore di ipoteca e i cui eventuali profili di contrasto con la Carta Costituzionale appaiono da valutarsi -non nella presente sede attinente alla sola regolarità delle iscrizioni nel Registro delle Imprese ma- in sede contenziosa, con iniziative rivolte sia nei confronti dei garanti sia nei confronti dei cessati soci e liquidatore.

Per i motivi fin qui indicati il provvedimento di cancellazione richiesto non può essere emesso.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 2191, 2495 cc;

rigetta il ricorso.

Milano, 11 giugno 2012.

Il Giudice del Registro delle Imprese

*Elena Riva Crugnola*